



CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

Con la presente scrittura privata

tra

L'A.S.L. - VCO con sede in Omegna Via Mazzini 117 - Codice Fiscale e P.IVA 00634880033, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Adriano Giacoletto, nato a Colletterto Castelnuovo (TO), il 27/09/1958, ivi domiciliato per la carica, che dichiara di agire in nome e per conto dell'ASL VCO (d'ora innanzi denominata **"COMODANTE"**)

e

FEDERAZIONE SOVRAZIONALE PIEMONTE 4 s.c. a r. l. con sede in Novara Via dei Mille n. 2 - P.IVA 02326340037, legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Dr. Stefano Gariano, ivi domiciliato per la carica, che dichiara di agire in nome e per conto della Federazione Sovrazonale Piemonte 4 s.c. a r. l. (d'ora innanzi denominata **"COMODATARIO"**)

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il Comodante dà e concede in comodato d'uso gratuito al Comodatario, che a tale titolo riceve ed accetta in perfetto stato di funzionamento, i seguenti beni, di cui il Comodante conserva la proprietà:

PERSONAL COMPUTER Compaq DC7700 Business PC - Inventario ASL VCO 418480, Sistema Operativo Windows XP Intel Pentium 4 - Masterizzatore DVD - Matricola CZC7201B29, completo di monitor LCD 17" Matricola CND7050RL4 e tastiera matricola BC3280BVBVF32X;

Licenza Software Office Professional Plus 2007 n. inv. 4/418417;

Art. 2 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data di consegna dei beni ed avrà scadenza il **31/12/2015**, con l'intesa che il Comodante potrà richiedere in qualsiasi momento la restituzione di essi, con semplice richiesta scritta, con preavviso di 30 giorni.

Art. 3 - Oneri del Comodatario

Il Comodatario si impegna ad utilizzare i beni oggetto del presente contratto di comodato esclusivamente per attività amministrative della Federazione Sovrazonale Piemonte 4

presso il Presidio Ospedaliero di Borgomanero (ASL NO) in Viale Zoppis 10 a Borgomanero.

Il Comodatario dovrà provvedere a propria cura e spese al trasporto, consegna e montaggio dei beni. Nel caso di fine utilizzo per lo scopo cui i beni vengono concessi in Comodato, il Comodatario dovrà provvedere alla restituzione di essi, a propria cura e spese, presso la sede dell'ASL VCO, Via Mazzini 117 a Omegna (VB).

Il Comodatario si impegna a custodire e conservare i beni suddetti con la massima diligenza servendosene per l'uso proprio a cui sono destinati, a mezzo di proprio personale qualificato.

Il contratto si risolverà automaticamente per fatto e colpa del Comodatario nell'ipotesi di mutata destinazione dell'uso dei beni.

Il Comodatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comodante, qualora, per obsolescenza i beni oggetto di comodato non siano più utilizzati, al fine di attivare i provvedimenti conseguenti (Deliberazione di Fuori Uso ai sensi della L.R. 8/95, ecc.).

Il Comodatario ha l'obbligo di restituire i beni oggetto del presente contratto, a propria cura e spese, nelle condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 4 – Spese per l'uso della cosa

Il Comodante dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria, per il mantenimento in efficienza dei beni ceduti in comodato ed alla manutenzione straordinaria, ad eccezione del primo intervento che sarà posto in capo al Comodatario.

Sono a carico del Comodatario le spese occorrenti all'acquisto di materiali e prodotti d'uso e consumo.

Art. 5 – Modifiche ed addizioni

Il Comodatario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai beni concessi in comodato, senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del Comodante.

Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite dal Comodatario, anche con la tolleranza del Comodante, resteranno di proprietà del Comodante, il quale non sarà tenuto a corrispondere al Comodatario alcuna indennità, rimborso o compenso.

Negli altri casi, il Comodatario avrà l'obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, dello stato di efficienza dei beni nello stato in cui questi li ha ricevuti, a semplice richiesta del Comodante anche in corso di comodato.



Art. 6 – Divieto di cessione

Il Comodatario non può cedere ad alcuno il godimento dei beni oggetto del presente contratto, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, neppure temporaneamente.

In caso contrario il Comodante potrà richiedere l'immediata restituzione dei beni, oltre al risarcimento del danno.

Art. 7 – Responsabilità

Il Comodatario è costituito custode dei beni oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante ed i terzi, dei danni causati per sua colpa o negligenza o dall'uso improprio dei suddetti beni.

Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all'uso dei beni oggetto del presente contratto.

Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possono derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto all'uso dei beni oggetto del presente contratto, o comunque verificatisi nei locali stessi, anche a causa di terzi.

Il Comodante assume a proprio carico gli oneri assicurativi per la copertura dei rischi derivanti dall'utilizzo dei beni nei confronti dei terzi, fatta salva la rivalsa nei confronti del Comodatario in caso di accertata responsabilità.

Si precisa che il Comodatario sta stipulando delle appendici di assicurazione che estendono alla Federazione, le stesse condizioni assicurative in essere presso le aziende socie della Federazione stessa.

Art. 8 – Prescrizioni di sicurezza

Il Comodatario si obbliga a rispettare, e a far rispettare al personale addetto all'uso dei beni oggetto di comodato, le prescrizioni ed i divieti atti ad ottemperare al D.lgs 81 del 09/04/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché di tutte le altre vigenti disposizioni di legge a tutela dei lavoratori di cui dichiara di aver preso e fatto prendere a tutto il personale interessato, piena e perfetta conoscenza.

Art. 9 – Clausola fiscale

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR. N. 131/86.



Art. 10 - Modifiche al contratto

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere approvata se non mediante atto scritto.

Art. 11 – Applicazione delle norme

Per quanto non previsto, il presente contratto resta regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Omegna li _____

A.S.L. V.C.O.

**Il Direttore Generale
(Dr. Adriano Giacoletto)**

**FEDERAZIONE SOVRAZIONALE
PIEMONTE 4
L'Amministratore Unico
(Dr. Stefano Gariano)**

